

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA SCUOLA FORENSE

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio con sede in largo Giardino qui rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Angelo Proserpio
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese con sede in P.zza Cacciatori delle Alpi qui rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Sergio Martelli

premesse

- Che i Consigli in epigrafe, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CNF n.3/2014 intendono istituire ed organizzare una scuola forense, elaborarne i programmi ed individuarne i docenti nonché compiere ogni ulteriore attività connessa al funzionamento, in conformità al disposto degli artt. 29 co.1 lett. c) della L 247/ 2012 e co.3 del DM 70/2016;
- Che l'obiettivo è far acquisire ai tirocinanti per l'esame di avvocato - secondo i principi metodologici, le strategie e gli strumenti didattici messi a punto dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura - i saperi, le abilità e gli atteggiamenti che devono far parte del bagaglio di un avvocato competente e di buon livello per qualità e correttezza etica e giuridica.

Ciò premesso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese

CONVENGONO

1.- COSTITUZIONE DELLA SCUOLA FORENSE

- a) E' costituita la Scuola Forense dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Busto Arsizio e Varese intitolata "Scuola di formazione Forense Giandomenico Romagnosi";
- b) la Scuola avrà sede legale e sede didattica in Busto Arsizio presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio;
- c) la Segreteria amministrativa avrà sede in Busto Arsizio presso il Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio.

2.- I CORSI E LE ATTIVITA' FORMATIVE

- a) I corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale, per il tramite della Scuola Forense, sono organizzati dagli Ordini che sottoscrivono la presente, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 43 comma 2 L 247/2012;
- b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli degli Ordini firmatari della presente, possono essere organizzate e promosse dalla Scuola Forense, come previsto dagli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale;

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3, della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini firmatari della presente e i Dipartimenti di Giurisprudenza, possono prevedere il coinvolgimento della Scuola Forense nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 9 comma 1 della L 247/2012;

d) la Scuola provvede alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa;

e) la Scuola provvede, altresì, alla scelta dei docenti e dei tutor tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato;

f) al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, la Scuola può organizzare corsi con modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici;

g) la Scuola può provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi;

h) la Scuola organizza e predispone le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale. In particolare:

- organizza e gestisce corsi per la formazione e la preparazione degli aspiranti avvocati nel rispetto dei contenuti formativi di cui agli artt. 43 co.2 lett. *b)*, 46 co. 1,2,3 e 6 e 41 co. 1 della L. 247/2012;
- sviluppa inoltre le qualità tecniche e pratiche degli aspiranti avvocati, attraverso prove pratiche, simulazioni processuali, esperienze dirette presso i Tribunali locali;
- assicura un efficace completamento della formazione teorica dei discenti, anche mediante documentazione informatica;
- cura altresì l'orientamento pratico e casistico mediante l'insegnamento del linguaggio giuridico, la tecnica di ricerca, la redazione degli atti giudiziari e dei pareri stragiudiziali, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi; le tecniche di comunicazione centrate sullo stile del giurista, della mediazione, della negoziazione, il metodo della ricerca e dell'interpretazione, l'analisi economica e sociale del dato normativo e giurisprudenziale;
- rilascia certificati ed attestazioni di frequenza dei corsi;
- svolge attività di aggiornamento per gli iscritti all'Albo, attraverso seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, laboratori linguistici;

- cura i percorsi formativi e professionali necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione.

3.- GLI ORGANI DELLA SCUOLA

Sono Organi della Scuola Forense:

- Il Consiglio Direttivo
- Il Direttore della Scuola
- Il Comitato Tecnico Scientifico

4.- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente in carica del Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio (o da suo delegato)
- dal Presidente in carica del Consiglio dell'Ordine di Varese (o da suo delegato)
- da due avvocati dei quali uno nominato dal Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio e uno nominato dal Consiglio dell'Ordine di Varese
- dal Direttore della Scuola Forense

In caso di parità di voti il voto del Presidente pro tempore avrà valore doppio.

b) il Consiglio direttivo:

- svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola Forense;
- cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico;
- nomina il Direttore della Scuola e i componenti del comitato Tecnico Scientifico;
- provvede alla scelta dei docenti valutando, sulla base dei curricula, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore, nonché eventuali pubblicazioni;

c) i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e comunque non oltre il mandato come componente del Consiglio dell'Ordine;

d) la carica di Presidente è assunta in sede di prima attuazione dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio e sarà alternata a ogni tornata amministrativa dei rispettivi Consigli dell'Ordine;

e) la carica di membro del Consiglio Direttivo non è incompatibile con quella di componente del Comitato Tecnico Scientifico.

f) i membri del Consiglio decadono dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate consecutive. In caso di assenze giustificate, spetta al Consiglio valutarne le cause.

5.- IL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE

Il Direttore della Scuola, con funzioni anche di Coordinatore, è nominato dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, senza diritto di voto.

Il Direttore della Scuola

- presiede il Comitato Tecnico Scientifico,
- formula proposte al Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni.

6.- IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

a) Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della Scuola Forense finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative della Scuola;

b) i componenti del Comitato Scientifico, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza;

c) il Comitato Scientifico è composto da:

- quattro membri designati dal Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio, dei quali tre membri nominati su segnalazione delle Associazioni maggiormente rappresentative aventi sede nel circondario di Busto Arsizio;
- quattro membri designati dal Consiglio dell'Ordine di Varese, dei quali tre membri nominati su segnalazione delle Associazioni maggiormente rappresentative aventi sede nel circondario di Varese;
- un membro nominato dalla Università Carlo Cattaneo di Castellanza (di seguito LIUC);
- un membro designato dall'Università dell'Insubria.

Attualmente si riconoscono come maggiormente rappresentative le seguenti associazioni: Camera Civile, Camera Penale, Sindacato Avvocati, A.I.G.A., A.I.A.F., A.G.I che designano ciascuna un membro del Comitato Tecnico Scientifico;

d) ogni membro del Comitato Tecnico Scientifico ha facoltà di delega che può essere conferita per una specifica riunione, fermo restando quanto infra previsto in ordine alle assenze;

e) i componenti il Comitato Tecnico Scientifico decadono dalla funzione in caso di tre assenze ingiustificate consecutive. In caso di assenze giustificate, spetta al Consiglio Direttivo valutarne le cause.

f) al Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, altri membri designati dai Consigli dell'Ordine;

g) la durata dell'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico è pari a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

7.- LE RISORSE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA FORENSE

a) La Scuola è dotata di risorse economiche adeguate, che saranno determinate e ripartite fra gli Ordini firmatari con Regolamento, al fine di garantire un'adeguata organizzazione amministrativa per un'offerta formativa completa e competitiva. In particolare, è dotata di un proprio fondo costituito da finanziamenti provenienti dai Consigli dell'Ordine firmatari della presente, da altri Enti pubblici e/o privati, dalle quote di iscrizione alla Scuola e da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, lasciti o donazioni, destinati esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo;

b) i costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti in base al numero degli iscritti agli Ordini firmatari della presente e i relativi importi devono essere corrisposti su richiesta del Consiglio Direttivo;

c) i Consigli dell'Ordine possono sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative beni, servizi e personale;

d) alla Scuola Forense è fatto:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere eventuali avanzi di cassa, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ai Consigli dell'Ordine firmatari della presente nella misura che sarà stabilita dal Regolamento
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

8.- NORME FINALI

a) Le modifiche dello Statuto della Scuola sono approvate dai rispettivi Consigli degli Ordini che sottoscrivono la presente, sentito il parere del Direttore della Scuola Forense.

b) le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate da almeno un Consiglio dell'Ordine, dai singoli Consiglieri del Consiglio Direttivo e da almeno quattro componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

c) in ogni caso, il presente Statuto verrà adeguato alle normative che saranno ritenute applicabili, anche in base alle direttive della Scuola Superiore dell'Avvocatura e/o del Consiglio Nazionale Forense, nonché a quelle che eventualmente verranno emanate in materia.